

Ordinanza del Tribunale del 12 gennaio 2017 — ACDA e a./Commissione(Causa T-242/15) ⁽¹⁾**(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Proroga della durata delle concessioni — Piano di rilancio autostradale nel territorio francese — Decisione di non sollevare obiezioni — Associazione — Insussistenza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità»)**

(2017/C 070/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Automobile club des avocats (ACDA) (Parigi, Francia), Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) (Bordeaux, Francia), Fédération française des motards en colère (FFMC) (Parigi), Fédération française de motocyclisme (Parigi), Union nationale des automobile clubs (Parigi) (rappresentante: M. Lesage, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Ricorso basato sull'articolo 263 TFUE e diretto all'annullamento della decisione C(2014) 7850 final della Commissione, del 28 ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.2014/N 38271 — Francia — Piano di rilancio autostradale.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non vi è luogo a statuire sulla domanda d'intervento della Repubblica francese.
- 3) L'Automobile club des avocats (ACDA), l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), la Fédération française des motards en colère (FFMC), la Fédération française de motocyclisme e l'Union nationale des automobile clubs sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 4) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese relative alla domanda d'intervento.

⁽¹⁾ GU C 236 del 20.7.2015.

Ricorso proposto il 22 dicembre 2016 — MS/Commissione

(Causa T-435/16)

(2017/C 070/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: MS (Castries, Francia) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Commissione europea